



COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO Provincia di Reggio Emilia

DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE

Numero 221 Del 10 Settembre 2024

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS N. 36/2023_ INCARICO REDAZIONE DIAGNOSI ENERGETICA PLESSO SCOLASTICO VIA MANICARDI- STUDIO TECNICO ASSOCIATO BENEDETTI E SANTINI- CIG: B2D195433A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 21 dicembre 2023, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 21 dicembre 2023, immediatamente eseguibile è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 insieme ai relativi allegati;
- con delibera di Giunta Comunale n. 1 del 09 Gennaio 2024, immediatamente eseguibile, è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2024/2026;

CONSIDERATO CHE è necessario intervenire nella copertura del plesso scolastico di via Manicardi;

VALUTATA la possibilità di eseguire interventi di efficientamento energetico della struttura, previa redazione di diagnosi energetica che possa individuare le opere migliorative necessarie;

CONSTATATO CHE, stante la complessità e specificità dei lavori di che trattasi, si rende indispensabile procedere all'affidamento del Servizio di ingegneria e architettura finalizzato alla redazione di diagnosi energetica;

ATTESO CHE:

- è necessario dare avvio alla procedura di acquisizione del servizio denominato "*Incarico di redazione diagnosi energetica plesso scolastico via Manicardi di proprietà comunale a San Martino in Rio (RE)*";
- alla data della presente determinazione in riferimento alla tipologia di servizi richiesti:
 - a) non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
 - b) non sono presenti a catalogo nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

RILEVATO CHE le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il valore distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO:

- che l'art.50, c.1, lett.b) del D.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art.14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: *"affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante"*;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art.58 del D.lgs.36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile alle micro, piccole e medie imprese dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art.54, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

VISTI:

- l'art.192 del D.Lgs.267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art.17 comma 1 del D.Lgs 36/2023 il quale prevede che *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"*;
- l'art 62 comma 1 del D.lgs.36/2023 il quale prevede che *"Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori"*;
- l'art.1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n.296, come modificato dall'art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n.145 (legge di Bilancio 2019), circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 comma 1 del D.P.R. 207/2010;

ATTESO CHE, è stata richiesta un'offerta all'operatore economico Studio Tecnico Associato ing. Giovanni Benedetti e ing. Elena Santini con sede in via Cerchia di Martorano civ. 1069, 47521 Cesena (FC) P.IVA/CF: 02530590401 per la redazione della documentazione necessaria;

VISTA l'offerta presentata e registrata agli atti con protocollo n.2370 del 18 marzo 2024 per un importo complessivo pari a € 20.000,00 escluso oneri di cassa pari al 4% e IVA pari al 22% e ritenuto congruo;

RITENUTO PERTANTO di provvedere all'affidamento del servizio attraverso l'acquisizione di specifico preventivo mediante l'utilizzo dell'affidamento diretto sul portale Intercent-ER della Regione Emilia Romagna che consente all'interno della piattaforma di negoziare direttamente con uno o più operatori economici ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023;

CONSIDERATO CHE:

- con Affidamento diretto n.PI331734-24 del 22 agosto 2024 è stato affidato il servizio di redazione diagnosi energetica plesso scolastico via Manicardi di proprietà comunale e situato a San Martino in Rio (RE), allo Studio Tecnico Associato ing. Giovanni Benedetti e ing. Elena Santini con sede in via Cerchia di Martorano civ. 1069, 47521 Cesena (FC) P.IVA/CF: 02530590401 per un importo complessivo pari a € 25.376,00 comprensivo di oneri 4% e IVA al 22%;
- il Codice Identificativo della Gara CIG per affidare il servizio in oggetto è B2D195433A;
- la prestazione comprende:
 - o analisi delle documentazioni dell'immobile;
 - o sopralluoghi e verifiche sul posto;
 - o analisi dei consumi storici;
 - o calcoli energetici dell'edificio;
 - o individuazione degli interventi migliorativi;
 - o redazione di diagnosi energetica a firma di tecnico iscritto ordine degli ingegneri;

CONSIDERATO CHE ai sensi del comma 4 dell'art.49 del D.Lgs. 36/2023 il principio di rotazione può essere derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto poiché:

- l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media;
- la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia simile e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;
- da ultimo, l'operatore uscente presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
- inoltre, il numero di operatori presenti sul mercato con riguardo al settore di riferimento, è estremamente circoscritto e non adeguato, di talché risulta particolarmente e difficilmente replicabile il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, anche in ragione del peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento, anche riferite alle particolari caratteristiche del contesto territoriale;
- infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- il fine del contratto: redazione diagnosi energetica del plesso scolastico di via Manicardi di proprietà comunale, per valutazione di interventi di efficientamento energetico;
- importo del contratto: € 20.000,00 escluso oneri di cassa pari al 4% e IVA al 22%;
- forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta

elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

VISTI:

- il D.Lgs 36/2023 "*Nuovo Codice dei Contratti pubblici*" del 31 Gennaio 2023 efficace dal 1° luglio 2023;
- il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale del 16 febbraio 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico denominato "*Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.*" (GU Serie Generale n.51 del 02-03-2016);
- il D.Lgs. 165/2001 e ss. mm. e ii.;
- la Legge 241/1990 e ss. mm. e ii.;
- il "Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" sottoscritto con la Prefettura di Reggio Emilia il 9 dicembre 2011 e l'Addendum sottoscritto il 28/03/2023, approvato con DGC n.34/2023;

VERIFICATA

- la regolarità contributiva e che il documento attestante la stessa, depositato presso questo servizio, ha il seguente dato identificativo: protocollo n.6861 dell'8 agosto 2024;
- ai sensi dell'art 3, comma 5, della L.136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta dell'Autorità Anticorruzione del CIG. n. B2D195433A;

CONSTATATO CHE per gli affidamenti di che trattasi sono stati acquisiti i codici CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è l'obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC, fissato con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATI:

- il decreto Sindacale n.7369 del 30.08.2024 con il quale è stato conferito al Dott. Pietro Granito l'incarico di Responsabile del IV Settore "patrimonio e Ambiente" a decorrere dal 01.09.2024 sino alla nomina dei Responsabili del II e IV Settore;
- il decreto Sindacale n.3028 del 30.03.2023 con il quale si attribuiscono al dott. Pietro Granito, le funzioni di Responsabile del I Settore "Affari generali e finanziari" a decorrere dal 03/04/2023 sino al termine del mandato elettorale;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

RITENUTO necessario provvedere in merito;

Per quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato;

DETERMINA

1. DI RITENERE le premesse in narrativa, che qui si intendono richiamate, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. DI AFFIDARE il servizio tecnico per la redazione della diagnosi energetica del plesso scolastico di via Manicardi di proprietà comunale allo Studio Tecnico Associato ing. Giovanni Benedetti e ing. Elena Santini con sede in via Cerchia di Martorano civ. 1069, 47521 Cesena (FC) P.IVA/CF: 02530590401 per un importo complessivo pari a € 25.376,00 comprensivo di oneri 4% e IVA al 22% CIG: B2D195433A;
3. DI IMPEGNARE, l'importo di € 25.376,00 ricorrendo al Cap. 00480.00.03 "Prestazioni di servizi per ufficio tecnico voce di spesa incarichi professionali" impegno n.2024-414, Bilancio 2024-2026 con esigibilità 2024;
4. DI DARE ATTO in ottemperanza all'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed interazioni, che:
 - il fine del contratto: redazione diagnosi energetica plesso scolastico di via Manicardi di proprietà comunale, per valutazione di interventi di efficientamento energetico;
 - importo del contratto: € 20.000,00 escluso oneri di cassa pari al 4% e IVA al 22%;
 - forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
 - modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
 - clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;
 - la stipula verrà sottoscritta con accettazione del presente atto da parte del professionista;
 - l'incarico ha la durata di 2 mesi dalla conferma del servizio;
5. DI DARE ATTO ALTRESÌ che:
 - le clausole del contratto ritenute essenziali sono quelle contenute nel presente atto, e dalle normative di legge;
 - rispetto a quanto previsto dall'Art. 47 Decreto-Legge n. 77 / 2021, convertito con legge 108 / 2021, (Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici) non trovano applicazione le misure (obblighi e premialità) di cui al comma 4 (imprenditoria giovanile, inclusione lavorativa delle persone disabili, parità di genere e assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne.) trattandosi di procedura che non prevede assunzione di personale e/o comunque un numero di assunzioni inferiore a tre unità di personale;
 - i pagamenti avverranno entro 30 giorni dalla data delle fatture previo visto apposto dai tecnici del Servizio Patrimonio e Ambiente e previa verifica della regolarità contributiva;
 - per quanto non disposto dal presente atto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia;
 - l'affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa della legge n. 136/2010, artt. 3 e 6 e successive modifiche e integrazioni e che lo scrivente ufficio è responsabile sia delle informazioni ai fornitori relativamente ai conti correnti dedicati che all'assunzione dei codici identificativi di gara e si impegna a riportarlo sui documenti di spesa in fase di liquidazione;
 - si ottempera a quanto disposto dall'art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica;
 - si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D. Lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione sull'albo pretorio dell'ente;
 - che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Pietro Granito;
 - che si attesta la regolarità amministrativa del presente provvedimento ex articolo 147 bis del d.lgs. 267/2000.

6. DI AUTORIZZARE la liquidazione delle fatture relative agli interventi sopra descritti previa verifiche ai sensi del DPR 207 del 05/10/2010 (regolamento di attuazione dei codici dei contratti) e del successivo visto di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Pietro Granito

Si attesta parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

San Martino in Rio, lì 10 settembre 2024

Impegno n.2024-714

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Pietro Granito